Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 gennaio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 6 DEL 9 GENNAIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **OMITA - Officine Meccaniche per le Industrie Tessili ed Affini, società per azioni, in Albate (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1970. — **San Nicola, società per azioni, in S. Domenica Talao:** Obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 1° gennaio 1971. — **S.P.A.N. - Società Partenopea di Navigazione, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1970. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1970 (Prestito lire 70.000.000). — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1970 (Prestito L. 30.000.000). — **Società Nazionale di Ferrovie e Tranvie, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1970. — **Voxson - Fabbrica apparecchi radio e televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1970. — **Coniugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1970. — **Società Imbottigliamento Bevande - S.I.B., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1970. — **Costruzioni Meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1970 (Prestito L. 50.000.000). — **Costruzioni Meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1970 (Prestito L. 200.000.000). — **Società Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1970. — **Società Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1970 (Rep. 34478/17161). — **START, società per azioni, in Bagnolo Cremasco:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1970. — **Tubi Meriflex - Fabbrica meridionale tubi ed alberi flessibili, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1970. — **Manifatture Martini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1961-1986 sorteggiate il 15 dicembre 1970. — **Società italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1970. — **Molini Canonica & Bolognese, società per azioni, in Casalecchio di Reno:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1970. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1970. — **Società casearia franco italiana, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1970. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1970 (n. 480859/11348 di rep.). — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1970 (n. 480860/11349 di rep.). — **Società per Azioni Immobiliare - S.A.I.P., in Peschiera del Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1970. — **SADAM, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1970. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Sorteggio di obbligazioni 5,50 %, emissione 1960, rimborsabili dal 1° marzo 1971. — **Società Abrasivi Industriali Torino - S.A.I.T., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1970. — **Fergat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1970. — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1970. — **Società Italiana Prefabbricati - S.I.P., società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 5 gennaio 1971. — **Impresa Edile Immobiliare - I.E.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970. — **Dipenta, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1970. — **Casa Vinicola Fazi Battaglia « Titulus », società per azioni, in Castelplanio Stazione (Ancona):** Sorteggio di obbligazioni. — **Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1970.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 27 settembre 1970 sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento:

Alla memoria di **GRECO Vincenzo**, il 2 dicembre 1969 in Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria).

Accortosi che un ordigno esplosivo era stato collocato, a scopo di danneggiamento, a bordo di un escavatore meccanico in sosta lungo una via cittadina, non esitava, malgrado la palese imminenza dello scoppio, ad accorrere, insieme ad un altro generoso, per scongiurare le pericolose conseguenze dell'attentato. Investito dalla deflagrazione, faceva olocausto della propria vita ai più alti ideali di coraggio, abnegazione e virtù civica.

MAIONE Antonino, il 2 dicembre 1969 in Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria).

Con mirabile sprezzo del pericolo e generoso altruismo accorreva, insieme ad altro coraggioso, presso un escavatore meccanico in sosta lungo una via cittadina, nel tentativo di rimuovere una carica esplosiva, che era stata collocata, a scopo di danneggiamento, a bordo del pesante veicolo. Investito dalla deflagrazione dell'ordigno, riportava gravi ferite, dando encomiabile esempio di alte virtù civiche.

Alla memoria della guardia giurata **DI CORATO Rosario**, il 31 dicembre 1969 in Foggia.

In servizio di perlustrazione, non esitava ad affrontare, con grande sprezzo del pericolo cinque malviventi, che nel cuore della notte, erano intenti a forzare la saracinesca di un negozio. Fatto segno a ripetuti colpi d'arma da fuoco, riportava gravissime ferite, che ne provocavano la tragica morte. Mirabile esempio di preclare virtù civiche e di alto senso del dovere.

Medaglie di bronzo:

DI CECCO Antonio, maggiore f. s.p.e., il 5 maggio 1969 in Parma.

Affrontava coraggiosamente le vorticose acque di un torrente per trarre in salvo un militare, che, nel tentativo di soccorrere altri pericolanti, era venuto a trovarsi in gravi difficoltà.

CALESTANI Franco, carabiniere scelto, il 5 maggio 1969 in Parma.

Si gettava, animosamente, nelle vorticose acque di un torrente nel tentativo di soccorrere due persone in procinto di annegare. Travolto dall'impeto della corrente, doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

TORRI Francesco, il 17 maggio 1969 in Tavazzano con Villavesco (Milano).

Scorta una vettura precipitare nelle acque di una roggia, riusciva, con coraggioso e tempestivo intervento, ad estrarre quattro persone dal veicolo già semisommerso ed a recuperare il quinto occupante, sbalzato fuori nella caduta e trascinato dalla corrente.

MERONE Umberto, appuntato dei carabinieri, il 2 luglio 1969 in Scauri di Minturno (Latina).

Accortosi che un ragazzo era venuto a trovarsi in gravi difficoltà nelle agitate acque del mare, non esitava a slanciarsi in soccorso del pericolante, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

ARCAMONE Pietro, finanziere di mare, l'11 luglio 1969 in Gela (Caltanissetta).

Si tuffava con pronta e coraggiosa determinazione nelle acque di un porto, e, superando le forti correnti, riusciva a trarre in salvo una donna in procinto di annegare.

VALTANCOLI Pierpaolo, il 16 luglio 1969 in Portico San Benedetto (Forlì).

Scorto un ragazzo in procinto di annegare nelle acque di un piccolo, profondo lago, si tuffava coraggiosamente in soccorso del malcapitato, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a riportarlo in superficie ed a trarlo in salvo alla riva.

TORNESE Alfio, vigile del fuoco, il 15 agosto 1969 in Altavilla Milicia (Palermo).

Fattosi coraggiosamente calare all'interno di un profondo pozzo per soccorrere due giovani colpiti da esalazioni tossiche, consentiva il salvataggio di uno dei pericolanti, mentre egli stesso doveva, unitamente all'altro malcapitato, essere tratto in salvo.

DI LOSA Salvatore, il 21 agosto 1969 in Stromboli (Messina).

Con generosità e coraggio, non esitava ad inoltrarsi fra le insidie di una zona vulcanica per recuperare la salma di un giovane rimasto vittima di una manifestazione esplosiva del cratere.

GALESI Giovanni, il 31 agosto 1969 in S. Croce Camerina (Ragusa).

Scorto un ragazzo in gravi difficoltà nelle agitate acque del mare, si slanciava coraggiosamente fra le onde per trarre in salvo il pericolante, riuscendo a sostenerlo fino all'arrivo di altri soccorritori.

CASTALDO Giuseppe, vice brigadiere dei carabinieri, il 12 gennaio 1970 in Dolianova (Cagliari).

Con coraggiosa determinazione ed elevato senso del dovere, affrontava uno squilibrato armato di coltello, riuscendo, dopo violenta colluttazione, ad immobilizzarlo.

PELLEGRINO Carmelo, brigadiere dei carabinieri, il 20 febbraio 1970 in Alì Terme (Messina).

Informato che un uomo si era gettato, a scopo suicida, nelle fredde ed agitate acque del mare, non esitava ad affrontare l'impeto delle onde, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre a riva lo sventurato, cui praticava, quindi, le prime cure.

(12730)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1970, n. **1088.**

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un indennita giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Detta indennità, da corrispondere anche durante le domeniche e le festività, non potrà comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuerà ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale.

L'indennità è maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.

Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennità minima di lire 1.200 giornaliere è ridotta alla metà.

L'indennità predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non è dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.

Art. 2.

Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennità post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente.

L'indennità post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, è ridotta alla metà per i familiari a carico degli assicurati.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente: « L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, può essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti ».

Art. 3.

Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:

lire 25.000, più lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico, agli assistiti per assicurazione propria;

lire 15.000 agli assistiti in qualità di familiari a carico del lavoratore assicurato.

Art. 4.

Agli assicurati contro la tubercolosi e loro familiari a carico, assistiti con ricovero in luogo di cura per almeno 60 giorni e dimessi per guarigione o stabilizzazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla suddetta data fruiscano dell'indennità post-sanatoriale, spetta, a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui allo articolo 2 della presente legge e per un periodo di due anni, un assegno di cura o di sostentamento nella misura di lire 240.000 annue pagabile in rate mensili posticipate.

Tale assegno è concesso agli assicurati ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta di almeno due terzi per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile per altri due anni perdurando la predetta riduzione.

Ai familiari a carico di età inferiore agli anni 15 l'assegno è concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di età, ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente.

L'assegno non è cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno nè con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2.

L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidità pensionabile. Per tale accertamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale può servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali.

Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti, è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.

Art. 5.

La misura del sussidio giornaliero a titolo di assistenza durante il ricovero e dopo il ricovero, in favore dei cittadini non abbienti, il cui reddito imponibile sia inferiore a lire 960.000 annue, colpiti da tubercolosi ed assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari, è così fissata:

1) durante il ricovero: lire 700 giornaliere più la maggiorazione di lire 200 per il coniuge, per ciascun figlio, fratello, sorella o equiparato a carico e per ciascun genitore o equiparato a carico;

2) successivamente ad un ricovero di durata non inferiore a 60 giorni e per la durata di un anno:

a) per i capi famiglia: lire 1.300 giornaliere più le maggiorazioni, indicate al precedente punto 1), per i familiari a carico;

b) per i non capi famiglia: lire 650 giornaliere.

Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti, che nel corso del mese di dicembre fruiscano di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche, viene corrisposto un assegno natalizio di lire 15.000.

Art. 6.

I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1968, n. 132.

Art. 7.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni previste dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1971.

Art. 8.

I nuclei familiari, dei quali uno o più componenti sia stato ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.

Art. 9.

Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.

La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

Art. 10.

E' istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:

a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;

b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali;

c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di età, che si trovano in zone depresse ad alta morbosità tubercolare;

d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;

e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle università;

f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento.

Il Ministero della sanità provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.

Art. 11.

All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1089**.

Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la sospensione del diritto al conseguimento o al godimento della pensione, assegno o indennità di guerra a seguito di condanna penale.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che contemplano la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui al precedente comma.

Art. 2.

Le pensioni, assegni o indennità di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 9 giugno 1966.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1090**.

Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In corrispondenza delle cessioni di valuta effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478, e per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati, di cui all'articolo sopracitato, il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere con proprio decreto, all'Ufficio predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa, fino ad un ammontare massimo di lire 5 milioni, necessaria per la stampa da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato dei certificati di credito previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478.

Art. 3.

All'onere di lire 377 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1091.**

Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1971, rimangono in vigore le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1969 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, e 6 dicembre 1965, n. 1374.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1970, n. **1092.**

Contributo al programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse naturali non agricole dei Paesi in via di sviluppo per il triennio 1969, 1970 e 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 62.500.000 per la partecipazione dell'Italia, per il triennio 1969-1971, al programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse naturali non agricole dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 2.

All'onere di lire 62.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni 1969, 1970 e 1971, si provvede rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1970 e 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Lucca sono le seguenti:

Braccianti L. 3.150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Livorno sono le seguenti:

Braccianti L. 3.010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Grosseto sono le seguenti:

Braccianti L. 3.160; salariati fissi: comuni L. 2.390, qualificati L. 2.620, specializzati L. 2.870.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Firenze sono le seguenti:

Braccianti L. 3.520; salariati fissi: comuni L. 2.530, qualificati L. 2.770, specializzati L. 3.140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Arezzo sono le seguenti:

Braccianti L. 3.180; salariati fissi: comuni L. 2.580, qualificati L. 2.840, specializzati L. 3.130.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Reggio Emilia sono le seguenti:

Braccianti L. 3.690; salariati fissi: comuni L. 2.950, qualificati L. 3.340, specializzati L. 3.850.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Verona sono le seguenti:

Braccianti L. 2.740.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(25)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Treviso sono le seguenti:

Braccianti L. 2.680; salariati fissi: comuni L. 2.380, qualificati L. 2.640, specializzati L. 2.900.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(27)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Venezia sono le seguenti:

Braccianti L. 2.810.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(26)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Padova sono le seguenti:

Braccianti L. 2.780.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(29)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Rovigo sono le seguenti:

Braccianti L. 2.760; salariati fissi: comuni L. 2.560, qualificati L. 2.860, specializzati L. 3.200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(28)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Belluno sono le seguenti:

Braccianti L. 2.700; salariati fissi: comuni L. 2.550, qualificati L. 2.940, specializzati L. 3.230.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(30)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Varese sono le seguenti:

Braccianti L. 3.400; salariati fissi: comuni L. 2.910, qualificati L. 3.240, specializzati L. 3.590.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(31)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Sondrio sono le seguenti:

Braccianti L. 2.800; salariati fissi: comuni L. 2.410, specializzati L. 2.860.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(32)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Pavia sono le seguenti:

Braccianti L. 3.620; salariati fissi: comuni L. 2.740, qualificati L. 3.040, specializzati L. 3.350.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(33)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Milano sono le seguenti:

Braccianti L. 3.800; salariati fissi: comuni L. 2.990; qualificati L. 3.240, specializzati L. 3.640.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(34)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Mantova sono le seguenti:

Braccianti L. 3.420; salariati fissi: qualificati lire 3.360, specializzati L. 3.690.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(35)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Cremona sono le seguenti:

Braccianti L. 3.380; salariati fissi: comuni L. 2.480, qualificati L. 2.810, specializzati L. 3.160.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(36)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Aosta sono le seguenti:

Braccianti L. 4.230; salariati fissi: comuni L. 2.460, qualificati L. 3.610, specializzati L. (zero).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(43)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Torino sono le seguenti:

Braccianti L. 3.340; salariati fissi: comuni L. 3.140, qualificati L. 3.590, specializzati L. 4.170.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(45)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1970, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini dell'applicazione dei contributi per l'invalidità e vecchiaia per l'anno 1970, per la provincia di Novara sono le seguenti:

Braccianti L. 3.340; salariati fissi: comuni L. 2.600, qualificati L. 3.000; specializzati L. 3.250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(46)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 12/168 del 6 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Parma ha deliberato di classificare provinciale la strada comunale che dalla strada statale n. 359, località ponte Chiara, raggiunge la strada provinciale Salsediana in località ponte Scipione, dell'estesa di Km. 5+000;

Visto il voto n. 1863 dell'8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si e espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale che collega la strada statale n. 359 alla strada provinciale Salsediana, dell'estesa di km. 5+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(13080)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari e del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 riguardante la disciplina delle materie coloranti per uso alimentare.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966; 28 luglio 1967; 20 febbraio 1968; 14 giugno 1968; 12 febbraio 1969; 10 luglio 1969; 12 agosto 1969 e 29 dicembre 1969 contenenti modifiche al decreto sopracitato;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 riguardante la determinazione dei metodi ufficiali di analisi degli alimenti;

Visto il verbale in data 28 luglio 1968 della commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi che ha approvato un metodo di analisi della pimaricina nei formaggi;

Visti gli articoli 5, lettera *f*) e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche, determinate dalla necessità di aggiornamento degli elenchi allegati ai citati decreti ministeriali, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 22 e dello art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è modificato come segue:

TITOLO I

Conservativi

A) ANTIMICROBICI.

Sono inclusi i seguenti additivi:

E 233 - *Tiabendazolo*: (2-(4-tiazolil) benzimidazolo).

L'impiego è autorizzato esclusivamente per il trattamento in superficie degli agrumi destinati al consumo diretto e delle banane commercializzati entro il 31 dicembre 1973 alle seguenti condizioni:

a) la dose massima di impiego non deve superare per ogni chilogrammo di frutta intera:

per gli agrumi: 6 mg se utilizzato da solo; 3 mg se utilizzato insieme al difenile;

per le banane: 3 mg;

b) il trattamento deve essere indicato:

nel commercio all'ingrosso, sulle fatture e su un lato esterno dell'imballaggio con la dizione: « conservato a mezzo di tiabendazolo »;

nel commercio al dettaglio con la dizione: « trattato con tiabendazolo », apposta sull'involucro in cui è avvolto il frutto, oppure secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, nel testo approvato con il decreto ministeriale 19 febbraio 1966;

c) deve corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti specifici di purezza seguenti:

Aspetto: polvere inodora, di colore da bianco a castano;

Intervallo di fusione: tra 296°C e 303°C;

Tenore in principio attivo: non meno del 97%.

Non deve contenere:

Fenilendiammina;

Acqua: più dello 0,5 %;

Ceneri: piu dello 0,2 %.

E 235 - *Pimaricina*.

Condizioni d'impiego:

a) esclusivamente per il trattamento in superficie dei formaggi a crosta non commestibile;

b) all'atto della commercializzazione dei formaggi trattati, il contenuto di pimaricina non deve superare 2 mg/100 cm^2 di crosta; nella parte edibile del formaggio il residuo di pimaricina deve essere uguale a zero, determinato con il metodo di analisi allegato;

c) deve corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti specifici di purezza seguenti:

Aspetto: polvere cristallina, di colore da bianco a giallo chiaro, inodora, insapora;

Formula bruta: C_{33} H_{47} NO_{13};

Peso molecolare: 665;

Solubilità: acqua 0,005 %; metanolo 0,15 %; glicole propilenico 1,5 %; formammide 2,0 %; pochissimo solubile in acetone, cloroformio, etanolo, etile acetato;

Potere rotatorio specifico: + 286 (c = 1,0 in acido acetico glaciale);

Caratteristiche spettrofotometriche: la soluzione metanolica presenta massimi a 220 mμ; 290 mμ ($E_{1cm}^{1\%}$ = 758); 303 mμ;

Ceneri: non più dello 0,5 %;

Perdita all'essiccamento (4 ore a 60°C e 5 mm Hg): non più del 7 %;

d) la ricerca e la determinazione dell'additivo deve essere effettuata secondo il metodo allegato sotto la voce « A ».

E 211 - *Sodio benzoato*: « Pasta di olive » (avente pH 4-4,5), 0,2 %.

C) ANTIOSSIDANTI.

Sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

Butilidrossianisolo Propile gallato Butilidrossitoluolo	Chewing-gum, 0,1 % isolatamente o complessivamente (calcolato sulla gomma base).
Propile gallato	Fiocchi di patate, 0,003 % Preparati a base di fiocchi di patate, 0,01 %.

Butilidrossitoluolo.

Caratteristiche chimico-fisiche e requisiti di purezza:

Aspetto: sostanza cristallina bianca avente un leggerissimo odore caratteristico.

Solubilità: molto solubile in alcool; insolubile in acqua e nel glicole propilenico;

Titolo minimo: 99 %, di C_{15} H_{24} O

Non deve contenere:

Arsenico, più di 3 ppm

Piombo, più di 10 ppm

TITOLO II

Gelificanti ed addensanti

La voce:

« Pirotosfato tetrasodico - Preparati per budini 1,5 % (1)

(1) Può essere addizionato con fosfato monocalcico nella misura massima del 50 % »

è così modificata:

« Pirofosfato tetrasodico - Preparati per budini 1,8 % (1)

(1) Può essere addizionato con fosfato monocalcico nella misura massima del 50 % ».

E' incluso il seguente caso d'impiego: « Carbossimetilcellulosa sale sodico - Preparati per bevande al cacao con o senza latte 0,25 % ».

TITOLO III

Tensioattivi

350 - *Monogliceridi degli acidi grassi alimentari da* C_{14} *a* C_{18}.

Caratteristiche chimico-fisiche e di purezza:

1) Numero di saponificazione: sostituire « 160 » con « 158-170 ».

2) Titolo minimo: sostituire « 90 % in alfa-monogliceridi » con « 90 % in monogliceridi ».

TITOLO IV

Sostanze per trattamenti in superficie

E' inclusa la seguente voce:

Gomma lacca - Agrumi, trattamento in superficie (1)

(1) Il prodotto impiegato è costituito da una miscela di gomma lacca con altre sostanze, i cui componenti non possono superare le seguenti percentuali:

gomma lacca: 7%
proteina di soja: 5%
colofonia: 3%
ammoniaca (titolo 29%): 3%
acido oleico od altri acidi grassi: 0,5%
acqua: q.b. a 100

La dose massima d'impiego della miscela non deve superare 0,8g/kg di agrumi. Il residuo dei componenti non volatili non deve superare 72 mg/kg di agrumi.

Art. 2.

Nella sezione *B* dell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1967 citato nelle premesse è incluso il seguente alimento di cui è autorizzata la colorazione con tartrazina: « Preparati a base di fiocchi di patate ».

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO *A*

METODO D'ANALISI DELLA PIMARICINA NEI FORMAGGI

La pimaricina è impiegata per il trattamento in superficie di taluni formaggi (quelli a crosta non commestibile).

La ricerca di tale antimicotico viene effettuata con metodo microbiologico in piastra e con l'impiego di un inattivatore specifico di natura enzimatica (pimaricinasi).

La ricerca si articola nel seguente modo:

dosaggio microbiologico della pimaricina (sostanza pura);

identificazione della pimaricina nei formaggi (crosta e parte edibile);

determinazione quantitativa della pimaricina nei formaggi (crosta e parte edibile).

Nella parte edibile del formaggio trattato non si deve reperire l'antimicotico, tenendo conto che la sensibilità del germe campione impiegato è in grado di rilevare 0,25 mcg. di pimaricina.

In sede operativa occorre tener conto del fatto che l'antimicotico deve essere assente nella parte edibile del formaggio, nei limiti di sensibilità del metodo di analisi.

Pertanto in caso di controllo la prima determinazione da effettuarsi è l'identificazione della pimaricina eventualmente presente nella parte edibile del formaggio stesso.

Ove la ricerca risultasse positiva, tale dato è già sufficiente per procedere contro i responsabili dell'inadempienza.

Le ulteriori determinazioni potranno essere eseguite ove fosse necessario procedere ad una convalida della prova.

A. — DOSAGGIO MICROBIOLOGICO DELLA PIMARICINA (sostanza pura).

1) *Materiali*:

a) *Vetreria, ecc.*:

Piastre di Petri: diametro cm 12.
Pipette graduate: da ml 1-5-10-50-100.

Cilindri in acciaio: diametro interno mm 6 - diametro esterno mm 8 - altezza mm 4.
Termostato: a 28°C e a 15-18°C.
Bagno maria: a 45°C.

b) *Germe campione*:
Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763.
Il ceppo è conservato sul terreno di mantenimento d) per passaggi mensili (incubazione: 48 ore a 28°C).
Per ottenere l'inoculum per le piastre, eseguire subcolture nel terreno e) (incubazione: 48 ore a 28°C).

c) *Terreno di prova*:
Estratto di lievito: g 2,5.
Agar: g 15.
KH_2PO_4: g 6,8.
NaOH: g 0,6.
Acqua distillata: ml 1000.
Scaldare per 30' a 110°C. Filtrare a caldo, portare a pH 6,6 mediante NaOH al 33%.
pH 6,5.
Sterilizzare a 110°C per 30'.
Prima dell'uso addizionare a ml 100 di terreno di prova, disciolto e raffreddato a 45°C, ml 2 di una soluzione di glucosio al 50% sterilizzata mediante filtrazione per filtro Seitz.

d) *Terreno di mantenimento del germe campione*:
Estratto di malto: g 30.
Peptone: g 5.
Agar: g 15.
Acqua distillata q.b. a ml 1.000.
pH 5,5.
Sterilizzare a 115°C per 10'.

e) *Terreno di preparazione dell'inoculum*:
Estratto di malto: g 17.
Peptone: g 3.
Acqua distillata q.b. a ml 1.000.
pH 5,4.
Sterilizzare a 115°C per 10'.

f) *Pimaricina campione*:
La pimaricina deve essere pura e la sua attività espressa in mcg/mg (attività biologica: 1.000 mcg/mg). Il prodotto deve essere mantenuto al riparo dalla luce e dall'umidità.
Attualmente, la pimaricina campione viene preparata, come standard di lavoro, in fiale chiuse sotto vuoto, dalla Mycofarm Delft-Division of Royal Nederlands Fermentation Industries L.T.D. - Delft (Olanda).

2) *Tecnica*:

a) *Preparazione delle soluzioni campione di pimaricina*:
mg 125 di pimaricina vengono disciolti in ml 250 di metanolo al 100%, indi portati a ml 500 con acqua distillata (soluzione madre). Tale soluzione contenente mcg 250/ml di pimaricina, è stabile per 7 giorni se conservata a +4°C.
Da questa soluzione madre, preparare soluzioni di lavoro contenenti 100-75-50-30-20-15 mcg/ml di pimaricina, mediante addizione di metanolo al 50%.

b) *Preparazione delle piastre*:
ml 100 del terreno di prova, disciolto e raffreddato a 45°C, vengono addizionati di ml 1 di coltura di lievito.
Versare ml 6 di tale terreno insemenzato nelle piastre di Petri, preventivamente scaldate a 45°C.

c) *Preparazione della curva campione*:
Per ogni soluzione di lavoro, utilizzare tre piastre nelle quali verranno deposti, alternativamente, n. 3 cilindri contenenti ml 0,1 della soluzione di lavoro presa in esame e n. 3 cilindri contenenti ml 0,1 della soluzione di lavoro a 50 mcg/ml di pimaricina (soluzione di riferimento).
I cilindri vengono posti sulla superficie del terreno di prova, regolarmente distanziati tra loro e a circa 20-25 mm dal bordo della piastra stessa.
I cilindri contenenti ciascuna delle soluzioni di lavoro prese in esame e i cilindri contenenti la soluzione di riferimento, sono disposti secondo il seguente schema:
Piastre n. 1-2-3 =
n. 3 cilindri relativi a 100 mcg/ml e n. 3 cilindri relativi a 50 mcg/ml
Piastre n. 4-5-6 =
n. 3 cilindri relativi a 75 mcg/ml e n. 3 cilindri relativi a 50 mcg/ml
Piastre n. 7-8-9 =
n. 3 cilindri relativi a 30 mcg/ml e n. 3 cilindri relativi a 50 mcg/ml
Piastre n. 10-11-12 =
n. 3 cilindri relativi a 20 mcg/ml e n. 3 cilindri relativi a 50 mcg/ml
Piastre n. 13-14-15 =
n. 3 cilindri relativi a 15 mcg/ml e n. 3 cilindri relativi a 50 mcg/ml
Le piastre aperte vengono poste per 2 ore a 15-18°C indi vengono richiuse e incubate a 28°C per 24 ore.

3) *Lettura*.
Misurare i diametri degli aloni di inibizione e calcolare per ogni serie di tre piastre la media dei diametri di inibizione relativi alla soluzione di riferimento (50 mcg/ml) e la media dei diametri di inibizione relativi alla soluzione di lavoro in esame.
Eseguire, inoltre, la media totale di tutte le letture relative alla soluzione di riferimento. In base a tale valore, procedere alla correzione della media parziale relativa alla soluzione di riferimento e alla soluzione di lavoro per ogni serie di tre piastre.
Il fattore di correzione si calcola in base alla differenza tra la media totale della soluzione di riferimento e la media parziale relativa alla serie di tre piastre. Il valore medio dei diametri relativi alle differenti soluzioni di lavoro è pertanto corretto mediante addizione algebrica di tale fattore di correzione.
I valori così ottenuti vengono riportati su carta semilogaritmica, ponendo in ascissa log. le quantità di pimaricina saggiate espresse in mcg/ml e in ordinata i valori dei diameteri degli aloni di inibizione espressi in mm.

B. - Identificazione della pimaricina nei formaggi (crosta e parte edibile).

Premesse

L'identificazione della pimaricina, impiegata per il trattamento in superficie, viene effettuata utilizzando la crosta e la parte edibile del formaggio, prelevata in diversi punti.

1) *Materiali*:

a) *Vetrerie*, ecc.:
Piastre di Petri: diametro cm 12.
Pipette graduate: da ml 1-5-10-100.
Termostato: a 28°C e a 15-18°C.
Bagno maria: a 45°C e a 100°C.

b) *Germe campione*:
Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763.
Il ceppo è conservato sul terreno di mantenimento f) per passaggi mensili (incubazione: 48 ore a 28°C).
Per ottenere l'inoculum per le piastre, eseguire subcolture nel terreno g) (incubazione: 48 ore a 28°C).
Tale ceppo è in grado di rivelare 0,25 mcg di pimaricina.

c) *Pimaricinasi*: enzima puro prodotto dalla Mycofarm Delft-Division of Royal Nederlands Fermentation Industries L.T.D. - Delft (Olanda).

d) *Terreno di prova con « pimaricinasi »*:
Estratto di lievito: g 2,5.
Agar: g 15.
KH_2PO_4: g 6,8.
NaOH: g 0,6.
Acqua distillata: ml 1000.
Scaldare per 30' a 110°C. Filtrare a caldo, portare a pH 6,6 mediante NaOH al 33 %.
pH 6,5.
Sterilizzare a 110°C per 30'.
Prima dell'uso addizionare a ml 300 di tale terreno, disciolto e raffreddato esattamente a 45°C, ml 6 di una soluzione di glucosio al 50 % (sterilizzata mediante filtrazione per filtro Seitz) e ml 1 di una soluzione di pimaricinasi preparata riprendendo il contenuto di una fiala di cui in c) con ml 4 di acqua distillata sterile.
L'aggiunta dell'enzima deve essere fatta allorchè la temperatura del terreno colturale non supera i 45°C, onde evitare l'inattivazione dell'enzima stesso.

L'enzima in soluzione è stabile per tre settimane, se conservato a + 4°C.

e) *Terreno di prova senza « pimaricinasi »*:

Preparare il terreno come descritto in d) senza procedere all'aggiunta dell'enzima.

f) *Terreno di mantenimento del germe campione*:

Estratto di malto: g 30.
Peptone: g 5.
Agar: g 15.
Acqua distillata q.b. a ml 1.000.
pH 5,5.
Sterilizzare a 115°C per 10'.

g) *Terreno di preparazione dell'inoculum*:

Estratto di malto: g 17.
Peptone: g 3.
Acqua distillata q.b. a ml 1.000.
pH 5,4.
Sterilizzare a 115°C per 10'.

2) *Tecnica.*

a) *Preparazione del campione*:

Crosta:

prelevare la crosta del formaggio, asportandola con idoneo strumento tagliente e avendo cura di eliminare ogni eventuale traccia di formaggio dalla superficie interna. Prelevare in diverse parti sottili fette di crosta (spessore 2 mm circa) e, con idoneo foratappi (diametro 8-10 mm), ricavare da tali fette dei dischi di crosta.

Parte edibile:

eliminare completamente la crosta del formaggio, asportandola con idoneo strumento tagliente; prelevare in diverse parti, sottili fette di formaggio (spessore 2 mm circa) e, con idoneo foratappi (diametro 8-10 mm), ricavare da tali fette dei dischi di formaggio.

b) *Preparazione delle piastre*:

1) *Piastre di prova (con « pimaricinasi »)*:

ml 300 del terreno di prova con « pimaricinasi », disciolto e raffreddato a 45°C, vengono addizionati di ml 3 di coltura di lievito.

Versare ml 6 di tale terreno insemenzato nelle piastre di Petri, preventivamente scaldate a 45°C.

2) *Piastre di controllo (senza « pimaricinasi »)*:

ml 300 del terreno di prova senza « pimaricinasi », disciolto e raffreddato a 45°C, vengono addizionati di ml 3 di coltura di lievito.

Versare ml 6 di tale terreno nelle piastre di Petri, preventivamente scaldate a 45°C.

c) *Esecuzione della ricerca*:

Depositare n. 6 dischi di crosta in circolo sulla superficie di piastre « di prova » e di piastre « controllo ». I dischi devono essere regolarmente distanziati tra loro e posti a circa 20-25 mm dal bordo della piastra stessa.

La superficie dei dischi posta a contatto con il terreno colturale deve corrispondere alla parte esterna della crosta.

Per la ricerca della pimaricina nella parte edibile del formaggio, operare come sopra descritto, avendo cura che la superficie dei dischi posta a contatto con il terreno colturale sia alternativamente quella prossimale e quella distale rispetto alla crosta.

Le piastre aperte vengono poste per 2 ore a 15-18°C, indi vengono rinchiuse e incubate a 28°C per 24 ore.

3) *Lettura.*

I dischi di crosta depositati sul terreno colturale senza « pimaricinasi » (piastre di controllo) possono produrre aloni di inibizione, rivelando attività fungicida.

I dischi di crosta depositati sul terreno colturale con « pimaricinasi » (piastre di prova) non devono produrre aloni di inibizione. Nel caso, invece, di persistenza di evidenti zone di inibizione, l'attività antimicotica non è da riferire alla pimaricina bensì ad altre sostanze fungicide presenti nel formaggio e non inattivabili dall'enzima specifico aggiunto al terreno colturale.

I dischi di formaggio depositati sul terreno colturale con pimaricinasi e senza pimaricinasi non devono produrre aloni di inibizione.

DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA PIMARICINA NEI FORMAGGI (crosta e parte edibile)

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE.

Prelevare porzioni di crosta o di parte edibile di formaggio da diversi punti; pesare e ridurre in piccoli frammenti in mortaio impiegando alcool metilico al 100 %.

Eseguire tale operazione al riparo dalla luce.

Centrifugare l'estratto alcoolico, prelevare il supernatante e diluirlo con un volume uguale di acqua distillata.

Saggiare tale estratto in « toto » e diluito 1 : 2 e 1 : 4 con alcool metilico al 50 %.

Durata dell'estrazione: continuare l'estrazione della crosta o del formaggio fino a quando l'ultimo estratto contiene meno del 5 % della quantità di pimaricina repertata nel primo estratto. Il numero delle estrazioni e la quantità di metanolo al 100 % da utilizzare vengono determinate per via sperimentale, di volta in volta.

Qualora si rendesse necessaria la determinazione quantitativa della pimaricina per unità di superficie di formaggio (dm^2 o cm^2), occorrerà tener conto, nella preparazione degli estratti alcoolici, della reale quantità di sostanza attiva presente nella sospensione acquosa impiegata per il trattamento in superficie del formaggio.

DOSAGGIO MICROBIOLOGICO.

Per il dosaggio della pimaricina negli estratti di crosta o di formaggio procedere come segue:

Soluzioni campione di pimaricina = preparare soluzioni di lavoro contenenti 50-30-20-15-10-5 mcg/ml di pimaricina campione, assumendo quale soluzione di riferimento quella a 20 mcg/ml.

Gli estratti di crosta o di formaggio dovranno essere saggiati sul germe campione almeno in triplo.

Tali estratti dovranno essere diluiti fino ad una concentrazione presuntiva in pimaricina di 20 mcg/ml circa.

Eseguire la preparazione della curva campione come descritto in « Dosaggio microbiologico della pimaricina (sostanza pura) ».

La media dei diametri degli aloni di inibizione espressa in mm e relativa agli estratti alcoolici verrà riportata sulla curva campione onde risalire alla quantità di pimaricina presente nella crosta o nella parte edibile di formaggio in esame.

(12887)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1970.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Montepulciano (Siena), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della banca all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità

limitata con sede in Montepulciano, (Siena), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(156)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Circolo cooperativo famigliare - Società cooperativa a r. l. », con sede in Rescaldina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 e 7 luglio 1970 alla società « Circolo cooperativo famigliare - Società cooperativa a r.l. », con sede in Rescaldina (Milano), nonchè la situazione patrimoniale al 31 agosto 1970 dai quali atti si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Circolo cooperativo famigliare - Società cooperativa a r.l. », con sede in Rescaldina (Milano), costituita per rogito notaio dott. Filippo Jaffei in data 30 maggio 1953 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Ambrosoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13082)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Calzaturificio Granata di Mario Granata di Giulia nova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Granata di Mario Granata di Giulianova (Teramo), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115.

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Granata di Mario Granata di Giulianova (Teramo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Calzaturificio Granata di Mario Granata di Giulianova (Teramo), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13028)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 30 aprile 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32 lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 135.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 gennaio 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1971
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 120

(216)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1971.

Emissione dal 1° gennaio al 30 aprile 1971, di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1971, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1971, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle assemblee legislative il 31 luglio 1970;

Visto l'art. 14 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro con suoi decreti anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° gennaio 1971 al 30 aprile 1971 di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Tali decreti stabiliranno i limiti massimi entro i quali sarà fatto luogo all'emissione dei predetti buoni distintamente per: *a*) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; *b*) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie			
Serie	F	da L.	100.000
»	G	»	500.000
»	H	»	1.000.000
»	L	»	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilito nella misura del 5,50 % e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi, invece, lo interesse, anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal succitato art. 1.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè del loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, per i buoni per investimenti liberi, indicando per questi ultimi lo eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a dieci centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni, a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni che non pervengono in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che allo articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti-aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino lo importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del citato art. 1.

I buoni vincolati e da vincolare a riserva, di cui al presente articolo, rimarranno fino al rimborso presso l'Istituto di emissione, il quale è peraltro facoltizzato ad acquistare prima della scadenza i titoli stessi dalle aziende depositanti, al fine di porle in grado di sostituirli con altri titoli previsti dalle vigenti norme.

Art. 10.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1971, di cui al presente decreto, potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del richiamato art. 1.

Art. 12.

Con decreto a parte verranno determinate le caratteristiche dei buoni per i quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti addì 7 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 121

(195)

DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1970.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 02025 Gab., in data 2 agosto 1967, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1967-1970;

Attesa la necessità di provvedere alla rinnovazione di detto consesso per il triennio 1970-73;

Viste le designazioni degli enti, organizzazioni ed uffici interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda le nomine dei componenti non di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-1973, è composto come segue:

Presidente:

Il prefetto della provincia.

Componenti di diritto:

il medico provinciale di Cagliari;
il veterinario provinciale di Cagliari;
il presidente del tribunale di Cagliari;
l'ingegnere capo ufficio del genio civile di Cagliari;
il capo dell'ispettorato regionale del lavoro;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
ten. col. medico s.p.e. Del Rio Livio, direttore dell'ospedale militare di Cagliari;
l'ufficiale sanitario del comune di Cagliari;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Componenti di nomina prefettizia:

Asuni dott. Maggiorino, medico condotto del comune di Cagliari;
Villaminar ing. Antonio, presidente degli OO.RR. di Cagliari;
Loy dott. Paolo, direttore sanitario degli OO.RR. di Cagliari;
Chessa prof. Fausto, primario medico dell'ospedale civile di Iglesias;
Deriu prof. Ferdinando, primario chirurgo degli OO. RR. di Cagliari;
Cioglia prof. Lorenzo, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Cagliari;
Casula prof. Duilio, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari;
Macciotta prof. Giuseppe, professore universitario a riposo di clinica pediatrica;
Dore avv. Giovanni, esperto in materie amministrative;
Musio ing. Josto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Marraccini ing. Alberto, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Fadda dott. Bruno, presidente dell'ordine provinciale dei medici;
Cerioni dott. Romolo, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei farmacisti;
Cancedda dott. Zenobio, presidente dell'ordine provinciale dei veterinari;
Degli Agostini cav. Clelia, in rappresentanza dell'ordine provinciale delle ostetriche;
Lauro A.S.V. Peppina, presidente del collegio delle infermiere professionali e assistenti visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Maxia Dante, in rappresentanza del collegio dei tecnici di radiologia medica della provincia di Cagliari;
Pinna dott. Mario, dirigente medico superiore, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Monagheddu dott. Massimo, in rappresentanza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Bonomo dott. Salvatore, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Gerardo Trasi, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Cagliari, addì 12 dicembre 1970

Il prefetto: PRINCIVALLE

(85)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 111, foglio n. 394, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 28 ottobre 1968 dal sig. Ugo D'Alessandro, per l'annullamento del decreto n. 1647 in data 2 maggio 1968 con il quale il provveditore agli studi di Campobasso, in parziale accoglimento del ricorso gerarchico della signorina Nanni Giovanna, ha disposto la detrazione al D'Alessandro di 16 punti, modificando così la graduatoria del concorso ad un posto di vice-segretario non di ruolo presso la scuola media di Gambatesa.

(13053)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1970, registro n. 111, foglio n. 399, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 4 febbraio 1969 dal sig. Antonio Pesce, per l'annullamento del provvedimento ministeriale n. 362 in data 13 gennaio 1969 con il quale gli è stato negato l'inquadramento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607.

(13051)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 111, foglio n. 395, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere del ricorso straordinario prodotto il 9 marzo 1967 dal segretario Pucci Ernesto, avverso il mancato trasferimento, a domanda, presso la scuola media «Dante Alighieri» di Latina o presso la scuola media «A. Manunzio» di Latina Scalo, da lui esplicitamente richiesto con istanza del 13 marzo 1966.

(13050)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,20	623,20	623,20	623,23	623,15	623,28	623,20	623,23	623,20	623,25
Dollaro canadese	614,50	613,50	613,50	613,65	613 —	615,27	613,35	613,65	614,50	616 —
Franco svizzero	144,60	144,60	144,5950	144,575	144,60	144,55	144,59	144,575	144,60	144,55
Corona danese	83,28	83,27	83,30	83,275	83,25	83,29	83,27	83,275	83,28	83,30
Corona norvegese	87,31	87,30	87,35	87,325	87,30	87,35	87,325	87,325	87,31	87,35
Corona svedese	120,68	120,65	120,75	120,735	120,60	120,70	120,715	120,735	120,68	120,75
Fiorino olandese	173,37	173,42	173,48	173,445	173,30	173,45	173,43	173,445	173,37	173,40
Franco belga	12,55	12,553	12,55	12,5560	12,54	12,55	12,5575	12,5560	12,55	12,55
Franco francese	112,89	112,88	112,95	112,875	112,85	112,90	112,88	112,875	112,89	112,90
Lira sterlina	1493,45	1494,50	1494,10	1494,15	1493,50	1493,58	1493,95	1494,15	1493,45	1491,25
Marco germanico	171,08	171,10	171,22	171,145	171 —	171,10	171,12	171,145	171,08	171,06
Scellino austriaco	24,11	24,10	24,1090	24,1075	24,14	24,12	24,1075	24,1075	24,11	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,80	21,86	21,87	21,80	21,85	21,85	21,87	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9565	8,95	8,95	8,9575	8,9565	8,95	8,96

Media dei titoli dell'8 gennaio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,40
» 5 % (Ricostruzione)	87,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,90
» 5 % (Città di Trieste)	87,125
» 5 % (Beni esteri)	85,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	89,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,825
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	94,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	92,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,25
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,215
Dollaro canadese	613,50
Franco svizzero	144,582
Corona danese	83,272
Corona norvegese	87,325
Corona svedese	120,725
Fiorino olandese	173,437
Franco belga	12,557
Franco francese	112,877
Lira sterlina	1494,05
Marco germanico	171,132
Scellino austriaco	24,107
Escudo portoghese	21,86
Peseta spagnola	8,957

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 dicembre 1970 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Montepulciano (Siena), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il comm. Guido Iappini è nominato commissario straordinario ed i signori cav. Vincenzo Izzo, dott. Virgilio Mazzuoli e avv. Francesco Pettinari sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano (Siena), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Governatore: CARLI

(157)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 10 dicembre 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre (Udine), in amministrazione straordinaria, il geom. Igino Lanza è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(13057)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/827/29-V di data 30 gennaio 1930, con il quale il cognome del sig. Mario Danev, nato a Trieste il 18 agosto 1904 e qui residente in via degli Alpini, 10, venne ridotto in forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 5 novembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Danev »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/827/29-V di data 30 gennaio 1930 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Mario Danieli è restituito nella forma originaria di « Danev ».

La revoca è estesa pure nei confronti della moglie, Maria Milic, nata a Sgonico l'8 agosto 1905.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 dicembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(13041)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/17 di S. Dorligo della Valle, di data 8 ottobre 1932, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Petaros, nato a S. Dorligo della Valle il 26 febbraio 1896, residente a S. Antonio in Bosco, 13, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926;

Vista la domanda, in data 11 dicembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/17 S. Dorligo della Valle, di data 8 ottobre 1932, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Giuseppe Pettirosso è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

La revoca è estesa pure nei confronti della moglie Maria Glavina, nata a S. Dorligo della Valle il 26 luglio 1906.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 dicembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(13042)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/575 S. Dorligo della Valle, di data 18 luglio 1933, con il quale il cognome del sig. Giovanni Zerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 23 febbraio 1906 ed ivi residente al n. 111, venne ridotto in forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 11 dicembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Zerjal »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/575 S. Dorligo della Valle, datato 18 luglio 1933, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Giovanni Zeriali è restituito nella forma originaria di « Žerjal ».

La revoca è estesa pure nei confronti della moglie Lucia Sancin, nata a S. Dorligo della Valle il 5 dicembre 1906.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 dicembre 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(13043)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Vista la lettera in data 24 ottobre 1970, con la quale il prof. Serafino Gatti ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore presso la corte di appello di Roma;

Letta la nota n. 9099 in data 3 novembre 1970, con la quale il presidente della corte di appello di Roma, nel trasmettere la lettera su indicata, ha chiesto la sostituzione del prof. Gatti;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione e si ritiene di nominare, in luogo del prof. Serafino Gatti, il prof. Luigi Schiavello;

Decreta:

Il prof. Luigi Schiavello, nato a Catanzaro il 1° agosto 1931, dell'Università degli studi di Roma, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma, in sostituzione del prof. Serafino Gatti, dimissionario.

Roma, addì 21 novembre 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1970
Registro n. 33 Grazia e giustizia, foglio n. 228

(107)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 23241 del 16 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1970 al registro n. 13, foglio n. 186, col quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

De Gaspari dott. ing. Giovanni, ingegnere capo del genio civile.

Membri:

Urcioli dott. ing. Luigi, ingegnere superiore del genio civile;

Ferrari dott. ing. Raffaele, ingegnere superiore del genio civile;

Rispoli dott. Gabriele, direttore di sezione dell'A. C.;

Vinci dott. Francesco, direttore di sezione dell'A. C.

Segretario:

Arnone dott. Aldo, consigliere di 1ª classe dell'A. C.

Alla presunta spesa di L. 600.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero limitatamente a L. 10.000 per l'esercizio finanziario 1970 e per il restante importo di L. 590.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 3 novembre 1970

p. *Il Ministro:* CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1970
Registro n. 23, foglio n. 351

(13011)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*), indetto con decreto ministeriale del 26 giugno 1969, n. 2123, avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 gennaio 1971 alle ore otto e trenta, presso l'Istituto superiore P.T., viale Trastevere, 189, Roma.

La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo nel giorno 29 gennaio 1971 alle ore otto e trenta presso la predetta sede.

(170)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia della Università di Catania.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia dell'Università di Catania si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Catania con inizio il giorno 26 gennaio 1971, alle ore 9.

(189)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico regionale aggiunto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione in data 4 ottobre 1968 n. 141, con la quale il consiglio regionale ha stabilito di bandire un pubblico concorso per titoli ed esami, per la nomina al posto vacante di medico regionale aggiunto presso i servizi sanitari dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale delegando la giunta regionale per l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione per l'approvazione e la pubblicazione del bando di concorso, nonchè per la designazione dei membri componenti la commissione giudicatrice;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2434 in data 4 luglio 1969, modificata con deliberazione n. 3407 in data 10 ot-

ottobre 1969, con la quale la giunta regionale ha approvato il relativo bando di concorso, emanato dal presidente della giunta regionale in data 19 settembre 1969;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;

Vista la legge regionale 10 novembre 1966, n. 13;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Visto lo statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina al posto di medico regionale aggiunto presso i servizi sanitari dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale è costituita dalle seguenti persone:

Presidente:

Dujany dott. Cesare, presidente della giunta regionale.

Componenti:

Petrilli prof. dott. Fernando Luigi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Genova;

Scopinaro prof. dott. Domenico, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Genova;

Barbero dott. Piercarlo, medico regionale della Valle d'Aosta;

Lombardo prof. dott. Giuseppe ufficiale sanitario di Genova;

Favia dott. Arturo, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Componenti aggiunti per la prova di lingua francese:

Cognein prof.ssa Adelia in Negretti, insegnante di lingua francese;

Vevey prof.ssa Sofia in Rosset, insegnante di lingua francese.

Segretario:

Lucat dott. Anselmo, funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale.

Aosta, addì 28 dicembre 1970

Il presidente: DUJANY

(110)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2187 in data 12 aprile 1968, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 70/2823/1a del 5 giugno 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suddetto;

Vista la lettera n. 1582 in data 6 ottobre 1970, con la quale il sindaco del comune di S. Angelo Le Fratte ha comunicato che l'ostetrica Esposito Giovanna, pur invitata regolarmente, non ha assunto servizio, quale vincitrice della condotta;

Considerato che occorre provvedere ad assegnare la condotta ostetrica del citato comune di S. Angelo le Fratte;

Tenuto presente l'ordine di preferenza, indicato, per le condotte messe a concorso, dalle candidate che seguono nella graduatoria la citata ostetrica Esposito Giovanna;

Atteso che l'ostetrica Rosada Livia Francesca in Giacon, debitamente interpellata, ha comunicato di voler accettare la condotta in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Rosada Livia Francesca in Giacon, nata a Genova il 1° aprile 1931, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Sant'Angelo le Fratte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e del comune interessato.

Potenza, addì 21 dicembre 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(13091)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4277 del 4 luglio 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Napoli al 30 novembre 1968 nel comune di Pozzuoli;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei veterinari della provincia di Napoli e del comune interessato;

Visto il provvedimento con il quale il medico provinciale ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; alla legge 13 marzo 1958, n. 296; al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Napoli al 30 novembre 1968 nel comune di Pozzuoli è così composta:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Catellani prof. Giorgio, docente in patologia generale e anatomia patologica dell'Università di Napoli;

Bonaduce prof. Antonio, docente in malattie infettive profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Napoli;

Scotto dott. Benedetto, vice prefetto vicario presso la prefettura di Napoli;

Danese dott. Aldo, veterinario consorziale di Casoria.

Segretario:

Ferrara dott. Michelangelo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune interessato.

Napoli, addì 22 dicembre 1970

Il Veterinario provinciale

(13092)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1279 del 18 aprile 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso;

Viste le designazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Valenziano dott. Sebastiano, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica, preside della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica dell'Università di Milano;

Ferrario dott. Gino, veterinario consorziale di Gallarate.

Segretario:

de Paola dott. Franco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Varese.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si svolgeranno in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 18 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: DORIGO

(12983)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1970 dell'11 maggio 1966 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario del consorzio fra i comuni di Palagiano (capoconsorzio) e Palagianello;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 1689/1884/1 del 16 maggio 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Mascellaro Aldo	punti	78,305 su 120
2. Montanaro Antonio	»	69,86 »
3. Sansò Roberto	»	64,460 »
4. Di Leo Nicola	»	60,095 »
5. Miccolis Leonardantonio	»	59,775 »
6. Marchetti Luca	»	57,910 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni di Palagiano e Palagianello.

Taranto, addì 19 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: GUARNA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6537, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario del consorzio fra i comuni di Palagiano (capoconsorzio) e Palagianello vacante al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mascellaro Aldo è dichiarato vincitore del posto di veterinario del consorzio fra i comuni di Palagiano (capoconsorzio) e Palagianello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto, negli albi dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni di Palagiano e di Palagianello.

Taranto, addì 19 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: GUARNA

(12982)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.